



COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 64
in data 29/11/2013

NUOVA MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione della quota di contributo relativa agli **ONERI DI URBANIZZAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI**, potrà essere concessa previa richiesta formale di parte, in 4 (quattro) rate pari ciascuna al 25% dell'ammontare del contributo totale da pagarsi nel seguente modo:
 - a) la prima rata:
 - nel caso di P.d.C. prima del rilascio del permesso;
 - nel caso di DIA all'atto della presentazione, o entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'Ufficio Tecnico;
 - b) le successive rate a 6 - 12 - 18 mesi dal pagamento della prima rata e comunque entro la formale comunicazione di fine dei lavori.

2. La rateizzazione della quota di contributo relativa al **COSTO DI COSTRUZIONE** potrà essere concessa previa richiesta formale di parte, in 4 (quattro) rate pari ciascuna al 25% dell'ammontare del contributo totale da pagarsi nel seguente modo:
 - a. la prima rata
 - nel caso di P.d.C. decorsi 6 (sei) mesi dal rilascio del Permesso o comunque nella data coincidente al versamento della 2° rata della quota contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - nel caso di DIA decorsi 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della DIA, o entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'Ufficio Tecnico o comunque nella data coincidente al versamento della 2° rata della quota contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b. le successive rate a 6 - 12 - 18 mesi dal pagamento della prima rata e comunque entro la formale comunicazione di fine dei lavori.

3. Le **SANZIONI AMMINISTRATIVE**, di cui agli artt. 33-34-36-37 del D.P.R. 380/2001, potranno essere rateizzate, con le stesse modalità e scadenze previste per la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, del contributo di sistemazione ambientale e smaltimento rifiuti, di cui al punto 1;

4. di stabilire che per la rateizzazione del contributo di costruzione e delle sanzioni amministrative edilizie debbano essere seguiti i seguenti criteri:
 - la 2°, 3° e 4° rata dovranno essere maggiorate degli interessi legali semplici;
 - i versamenti delle rate relative al costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sistemazione ambientale e smaltimento rifiuti, eccezione fatta per la prima dovranno coincidere;
 - il ritardo nel versamento delle rate comporta l'automatica applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/01 e sue mm. e ii.;
 - entro la comunicazione formale di fine lavori dovrà essere versato il saldo dei contributi dovuti anche se non ancora scaduti i termini delle rateizzazioni;
 - dovrà essere prodotta apposita polizza fidejussoria emessa da un istituto di credito bancario o primaria compagnia assicuratrice, a garanzia del versamento delle rimanenti 3 rate, dell'importo complessivo determinato dalla somma delle tre rate, maggiorato del 40%, corrispondente alle massime somme eventualmente esigibili a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. 380/01 e sue mm. e ii., e interessi legali.